



Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Oggi, l'Ateneo del domani

La nuova disciplina per la formazione iniziale degli insegnanti

Mariano Venanzi

**Coordinatore Percorso 24CFU
Università di Roma 'Tor Vergata'
venanzi@uniroma2.it**

Formazione iniziale

1. UN PERCORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIO STRUTTURATO

Legge 29/06/2022 (D.L. 36/2022)

Articolo 1. Comma 1

E' introdotto un **percorso formativo universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione** dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il percorso è basato su un **modello formativo strutturato tra le Università e le scuole.**

Articolo 1. Comma 2

Sviluppare e accertare:

- Competenze **culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche.**
- Competenze proprie della **professione e della funzione docente** (pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche, tecnologiche e giuridiche) integrate con i saperi disciplinari.
- Capacità di progettare percorsi didattici (attività di gruppo e tutoraggio tra pari) al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole.

Articolo 2. Comma 2

- particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con **disabilità e bisogni educativi speciali.**

Articolo 2. Comma 1

- Il percorso di formazione iniziale prevede **non meno di 60 CFU**
- Concorso nazionale su base regionale o interregionale
- Periodo di prova in servizio di 1 anno

Articolo 2. Comma 2

- Prova finale:
 - prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico)
 - lezione simulata

Capo I-bis

- **Frequenza obbligatoria (erogazione in presenza)**
Attività telematiche max 20%
- **Requisiti di accreditamento** dei percorsi di formazione iniziale
(decreto di attuazione)
- **Collaborazione strutturata e paritetica tra Università e sistema scolastico.**
(decreto di attuazione)
- **Docenti tutor** (il contingente e la ripartizione tra le Università su decisione ministeriale)

Capo I-bis. Comma 2

- Numero di posti legato al fabbisogno di docenti indicato dal Ministero per classe concorsuale.
- Riserva di posti per 3 anni ai possessori di contratto di insegnamento (→ decreto di attuazione)
- Possono accedere laureati magistrali nelle discipline di riferimento e **studenti iscritti a tali corsi.**

Per questi ultimi i CFU di formazione iniziale devono essere conseguiti **in modalità aggiuntiva.**

Organizzazione del corso

60 CFU

- Almeno 10 di area pedagogica
- Almeno 20 di tirocinio diretto e indiretto (almeno 12 ore/CFU in presenza)
- Inclusione e disabilità

→ decreto

Revisione delle classi di concorso (semplificazione/accorpamento)

Transitorio

- PF24 + Almeno 10 di tirocinio
- In possesso di altra abilitazione: 20 CFU disciplinari + 10 tirocinio diretto.
- Vincitori di concorso che non abbiano conseguito l'abilitazione: 30 CFU

Formazione iniziale

2. Centri di insegnamento

Autonomia universitaria

- **Teaching Learning Centers**
- **Formazione docenti universitari**

Formazione continua

Legge 29/06/2022 (D.L. 36/2022)

Articolo 1. Comma 3

La formazione continua obbligatoria è affidata alla **Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione**.

- SAF **stipula convenzioni con le Università** e con tutti i soggetti fornitori di servizi certificati di formazione.
- Obiettivi formativi, linee di indirizzo, valutazione: INVALSI, INDIRE
 - c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.**
- **Docenti esperti**
- **Retribuzione dei docenti in formazione**

Per cosa batterci

- 1. Un percorso accademico di almeno 60 CFU con la partecipazione strutturata dei docenti della scuola.**
- 2. Centri di insegnamento di ateneo**